

Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

Redazione	Verifica tecnico specialistica	Verifica SGQ
Data 27.03.2023	Data	Data
Dott. ssa lleana Facetti	GdL ¹	Dott.ssa Anna Roli
Responsabile SPP		Direttore s.c. QRM
Dott. Davide Conte		
Addetto SPP	Dott. Marco Pettazzoni	
	Medico Competente	
Sig.ra Eleonora Rusce Addetto SPP		

Approvazione/Autorizzazione	Rappresent	Presa visione anti Lavoratori per la Sicurezza	
Data certa	Data	Data	_
Dott. Carlo Nicora - Datore di Lavoro			

Descrizione	Data di pubblicazione (eventuale)
Revisione completa del Documento, ALL-DUVRI-PRELIMINARE- SPP-01, ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-02, MOD-DUVRI- PRELIMINARE-SPP-01	

Rev. N° 5 del 27.03 2023

¹ RSPP Dott.ssa I. Facetti, Esperto di Radioprotezione Dott.ssa A. Brusa, Coordinamento Amianto Ing. G. Caianiello; Direttore s.c. GTP Ing. G. Giacco, Direttore s.c. Fisica Sanitaria Dott. E. Pignoli



Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

SOMMARIO

I	PREMESSA	3
2	FINALITA' DEL DUVRI - COMPETENZE E RESPONSABILITA'	4
	2.1 Finalità	4
	2.2 Competenze e responsabilità	4
3	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	5
4	PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	6
	4.1 Documentazione di origine esterna:	6
	4.2 Documentazione di origine interna in materia di SSL:	7
5	ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA	8
6	ONERI DELLA SICUREZZA	10
	6.1 Esclusioni	11
7	DISPOSIZIONI	11
	7.1 Cantieri temporanei o mobili	12
8	RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO	12
	8.1 Disposizioni generali e disposizioni interne riguardanti la sicurezza sul lavoro	12
	8.2 Gestione delle emergenze non sanitarie	14
	8.3 Emergenze sanitarie (infortuni/malori)	15
	8.4 Rischio Amianto	15
9	COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI INTERFERENZE	16
	9.1 Lavoratori dipendenti della stazione appaltante	16
	9.2 Lavoratori dipendenti della Fondazione	16
10	VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E SOPRALLUOGO CONGIUNTO (MOD-DUVRI-PRE	LIMINARE-SPP
	01)	1 <i>7</i>
11	/ Land /	18
	11.1 Allegati	18
	11.2 Lista di distribuzione	18





Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

1 PREMESSA

Il D. Lgs. n. 81/08 s.m.i., con i commi 2 e 3 dell'art. 26, dispone la realizzazione di un coordinamento tra datori di lavoro finalizzato all'attuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione nel contesto dei contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione.

Testualmente il comma 2 recita:

- "2. [...] i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva."

Il comma 3 recita:

"3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze [...] In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. [...] Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto".

In merito agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, viene definita una chiara chiave interpretativa se al già citato comma 3 dell'art. 26, si collegano i successivi commi 3 bis, 3 ter e 5 (rispettivamente aggiunti e modificati con il D. Lgs. n. 106/2009 e con D.L. n. 69 del 21.06.2013).

"3-bis: Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori."

"3-ter: Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, [...] il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."

"5. nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, [...], devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. [...]"

Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

2 FINALITA' DEL DUVRI - COMPETENZE E RESPONSABILITA'

2.1 Finalità

Rispetto a quanto indicato in premessa le finalità del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, di seguito DUVRI, sono le seguenti:

- valutare i rischi derivanti da possibili interferenze quando presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell'espletamento degli appalti;
- contribuire ad eliminare o ridurre i rischi interferenziali di cui sopra;
- fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni:
 - a) sui rischi di carattere generale e particolare esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto;
 - b) sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività istituzionale della Fondazione;
 - c) sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle possibili interferenze.

Le finalità del DUVRI pertanto sono direttamente collegate a quanto esplicitato con il comma 2 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. citato in premessa.

In linea di principio, per la particolare condizione della sede di via Venezian 1 che, oltre ad essere "luogo di lavoro", è sede ospedaliera e di ricerca scientifica, il DUVRI riferisce la propria valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso la Fondazione (degenti, utenti, visitatori). Si configura quindi come un'operazione complessa che richiede necessariamente la collaborazione di diversi soggetti con responsabilità istituzionali differenti.

Contribuisce quindi all'assolvimento delle indicazioni del predetto comma 3 specificando divieti, obblighi e disposizioni a cui l'appaltatore si deve attenere ed analizza le fasi di lavoro oggetto del contratto al fine di eliminare le possibili interferenze e indicare le eventuali soluzioni.

L'integrazione alla valutazione dei rischi per i singoli contratti dovrà essere esplicitamente prevista dai singoli disciplinari di gara.

Infine per quanto attiene alle misure per la salute e sicurezza **nei cantieri temporanei o mobili** si rimanda al contenuto dell'art. 96 del decreto "Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti" che al comma 2 recita:

2. "L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all'articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo 29 comma 3".

2.2 Competenze e responsabilità

Il DUVRI viene predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione che agisce per conto del Datore di Lavoro (di seguito DdL), che lo recepisce e lo approva. L'applicazione delle misure di prevenzione e di protezione e gli interventi derivanti dal DUVRI è affidata in primis:

- al Dirigente che stipula il contratto di appalto/somministrazione e che ne cura la gestione in quanto soggetto titolare del potere decisionale e di spesa, ad esempio s.c. Gestione Acquisti, s.c. Ingegneria Clinica, s.c. Gestione Tecnico Patrimoniale, s.c. Sistemi Informativi o dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nei casi in cui questa figura è prevista;
- all'Appaltatore (a cui è richiesto un ruolo proattivo al fine di eliminare possibili interferenze indicando possibili soluzioni);



Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

• ai restanti soggetti individuati al successivo capitolo 5 secondo competenza.

3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

AZIENDA	Il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato	
FONDAZIONE	Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori Milano	
DdL	Datore di Lavoro	
COMMITTENTE	Soggetto giuridico che commissiona il lavoro o l'appalto	
APPALTATORE - FORNITORE	1 /	
STAZIONE APPALTANTE	Comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"	
SUBAPPALTO	Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il Committente (Decreto Regione Lombardia n. 14521 2009 cap.1 termini e definizioni). L'appaltatore non può cedere in subappalto l'esecuzione di opere se non previa autorizzazione del Committente (art. 1656 c.c.)	
INTERFERENZA	Attività in appalto, somministrazione o subappalto svolta per conto del datore di lavoro committente in luoghi, aree, impianti, immobili, ecc., dove vengono svolti contemporaneamente altre attività di pertinenza del datore di lavoro committente	
RISCHI INTERFERENTI	Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o contratti d'opera all'interno della Fondazione evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propi dell'attività del datore di Lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singol lavoratori autonomi	
RUP Il Responsabile Unico Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidame esecuzione previste, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o so (art. 31, co. 3, d.lgs. 50/2016, meglio noto come Codice dei contratti pubblici).		
DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti		
DUVRI PRELIMINARE	Documento preliminare per la valutazione dei Rischi Interferenti predisposto dalla Fondazione al fine di definire le modalità di attuazione del processo, le responsabilità dei soggetti, le disposizioni generali per la sicurezza a cui attenersi, i possibili rischi interferenti, le misure di prevenzione/protezione correlate, le modalità da seguire per la definizione degli oneri della sicurezza.	
VERBALE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO	Redatto su apposito modulo allegato al presente ad aggiudicazione avvenuta tra la Fondazione e l'Appaltatore/Fornitore. La redazione del verbale avverrà a seguito di sopralluogo congiunto effettuato contestualmente alla prima riunione di coordinamento allo scopo di: valutare congiuntamente i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ad alle eventuali interferenze tra le attività presenti; informarsi reciprocamente sulle azioni necessarie per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione conseguenti alla valutazione. Vedi MOD-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01	
PE	Piano di Emergenza della Fondazione	



Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

COORDINATORE DELL'EMERGENZA	Soggetto individuato dal PE con compiti di guida e coordinamento in situazioni di emergenza interna	
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento (relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.	
POS	Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.	
COORDINATORE in materia di SSL durante la progettazione o realizzazione dell'opera	Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare della predisposizione del PSC.	
DM	Direzione Medica di Presidio	
SPP	Servizio di Prevenzione e Protezione	
s.c. GTP	struttura complessa Gestione Tecnico Patrimoniale	
s.c. GA	struttura complessa Gestione Acquisti	
s.c. IC	struttura complessa Ingegneria Clinica	
s.c. SI	struttura complessa Sistemi Informativi	

4 PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

4.1 Documentazione di origine esterna:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
- Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106. Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Decreto Regione Lombardia n. 14521 del 29/12/2009 "Linee di indirizzo per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza"
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
- D.Lgs. 101/2020 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, [...] pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti



Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

4.2 Documentazione di origine interna in materia di SSL:

DVR-G-SPP	Documento di Valutazione dei Rischi Generale Art. 28 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i." della Fondazione (e suoi allegati).	
DVR-LM-SPP	Documento di Valutazione dei Rischi per le Lavoratrici Madri" della Fondazione.	
PE-VENEZIAN-SPP	Piano di Emergenza sede di via Venezian, 1 e allegati	
PE-AMADEOLAB-SPP	Piano di Emergenza sede di via Amadeo, 42 e allegati.	
PRO-G-01-SPP	Procedura Generale Movimentazione manuale carichi	
PRO-G-02-SPP	Procedura Generale Norme di sicurezza chimica, corretto e sicuro utilizzo delle sostanze chimiche.	
PRO-G-03-SPP	Procedura Generale Gestione emergenza ed evacuazione Campus Cascina Rosa	
PRO-G-04-SPP	Procedura Generale Prevenzione rischio biologico	
PRO-G-05-SPP	Procedura Generale Gestione emergenza ed evacuazione sez. Corso di laurea in infermieristica	
PRO-TRSV-SPP 18	Procedura Trasversale 18 Gestione degli infortuni	

Inoltre:

- Determina 260 DG del 19 giugno 2019: Individuazione di datore di lavoro, dirigenti e preposti ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Determina 400 DG del 30 settembre 2019: ulteriori determinazioni in merito alla determinazione n.260 DG del 19 giungo 2019 avente per oggetto "Individuazione Di Datore Di Lavoro, Dirigenti E Preposti Ai Sensi Del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 —Attuazione Art.1 Della Legge 3 Agosto 2007 n.123 in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Determina 589 DG del 17 novembre 2022: Delega delle Funzioni di Sicurezza –Art. 16 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.
- Codice etico e comportamentale dei dipendenti della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori

Per quanto concerne la documentazione di origine interna è cura della Fondazione fornire alla Ditta aggiudicataria quanto di interesse.

L'elenco sopra riportato può risultare non esaustivo.

Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

5 ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

L'organizzazione per la sicurezza interna alla Fondazione, è strutturata come seque:

SISTEMA GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSSL)



Di seguito una breve descrizione delle figure sopra riportate, fatto salvo quanto previsto nella normativa di riferimento:

Datore di lavoro	È il Direttore Generale della Fondazione. E' il primo responsabile della sicurezza aziendale. A Lui compete la scelta e l'attuazione degli interventi da effettuare, tenendo conto delle normative vigenti e dei vincoli economici della Fondazione.
Soggetti Delegati art. 16 D.Lgs. 81/08	Soggetti a cui il DdL trasferisce mediante apposita delega di funzione poteri decisionali (di organizzazione, di gestione e di controllo) e di spesa al fine di assicurare che le attività svolte nel proprio Dipartimento/Struttura avvengano nel rispetto delle norme vigenti in tema di SSL prevenzione.
Dirigente SSL (ai sensi del D.Lgs	Soggetto che attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (anche tramite i Preposti).
81/08)	In merito alla valutazione dei rischi da interferenze, quando necessario, organizza il coordinamento preventivo per la sicurezza relazionandosi con la ditta aggiudicataria.
Preposto	Il preposto è la persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.



Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

Servizio di Prevenzione e Protezione	Il SSP svolge attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, per conto del DdL. In merito alla valutazione dei rischi da interferenze, il SPP ha il compito di predisporre il DUVRI preliminare valutando eventuali rischi interferenziali mediante lo studio dell'organizzazione interna rispetto alle attività dei soggetti dipendenti da altri DdL. Propone interventi che riducono, se possibile, i rischi interferenti e dove non possibile valuta proposte di miglioramento atte alla tutela del lavoratori coinvolti.	
Medico competente	Collabora con il DdL e con il SPP sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda alla valutazione dei rischi. In merito alla valutazione dei rischi da interferenze contribuisce alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.	
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Soggetti appositamente nominati con funzione di rappresentare i lavoratori, per quanto concerne la SSL. Fungono da collante tra i lavoratori e le funzioni aziendali.	
Medico Autorizzato	Alla figura del Medico autorizzato è affidata la sorveglianza medica del personale esposto a radiazioni ionizzanti classificato di categoria A e B	
Lavoratori	Soggetti tutelati che devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.	
Addetti alla gestione delle emergenze non sanitarie	Lavoratori che hanno sostenuto apposito corso di Prevenzione Incendi e superato il relativo esame. Tali operatori, formati ed addestrati ad affrontare condizioni d'emergenza quali l'incendio, vengono incaricati con lettera a firma del Direttore Generale.	
Addetti al Primo soccorso sanitario	Lavoratori (sedi esterne a Venezian) che hanno sostenuto apposito corso di Primo Soccorso e sono stati incaricati con lettera a firma del Direttore Generale.	
Esperto di Radioprotezione	Soggetto incaricato dal DdL. È la figura professionale abilitata al controllo e alla sorveglianza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dei lavoratori e della popolazione secondo quanto definito dal D. Lgs.101/2020 s.m.i.	
Esperto Responsabile (ER) Sicurezza RM	Soggetto incaricato dal DdL. E' la figura preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche di prevenzione e protezione del sito Risonanza Magnetica al fine di garantirne le condizioni di sicurezza da un punto di vista tecnico-fisico.	
Responsabile Sicurezza ROA/CEM	Soggetto incaricato dal DdL. È il professionista a cui è affidato il compito di gestire gli aspetti di sicurezza "tecnico-fisica" nel funzionamento e nell'utilizzo di apparecchiature e impianti che generano Radiazioni Ottiche Artificiali o Campi Elettromagnetici	
Addetto Sicurezza LASER	Soggetto incaricato dal DdL. Figura prescritta dalla Norma CEI 76-6 che definisce le procedure da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'utilizzo di sorgenti laser di Classe 3B o 4 in tutte le applicazioni dei fasci laser sull'uomo. Rappresenta l'interlocutore principale dell'Istituto per quanto attiene la sicurezza "tecnico-fisica" il funzionamento e il corretto utilizzo delle apparecchiature laser.	

Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

6 ONERI DELLA SICUREZZA

L'analisi degli oneri della sicurezza dovrà essere congrua, analitica per singole voci e riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati o basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nel settore di interesse. Nel caso in cui un elenco prezzi delle misure di sicurezza non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con una analisi degli oneri desunta da indagini di mercato.

L'analisi degli oneri per la sicurezza è riportata di norma nel capitolato speciale di gara o comunque negli atti dell'appalto ed è riferita alle misure da adottare per eliminare/ridurre i rischi da interferenza individuati.

Sono quantificabili come oneri per la sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, specificate al punto 4 dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008.

In analogia agli appalti di lavori, è possibile fare riferimento a queste misure per quantificare gli oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze:

- a) apprestamenti specifici richiesti;
- b) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare/ridurre al minimo i rischi lavorazioni interferenti;
- c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi;
- d) mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

A quanto sopra indicato è possibile l'aggiunta di oneri riferiti ad esempio a ulteriori DPI necessari per ridurre i rischi nelle attività interferenti, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria, alle misure procedurali e di coordinamento relative all'uso comune di attrezzature, ecc.

Tale elenco non è da considerarsi esaustivo e pertanto, in linea di principio, non si esclude la possibilità di individuare da parte dell'Impresa aggiudicataria ulteriori voci quantificandone i relativi oneri con motivazione pertinente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di analizzare il dettaglio degli oneri per la sicurezza espressi per queste voci dall'Impresa escludendo quelli che non saranno ritenuti pertinenti. I pagamenti dei corrispettivi stimati per gli oneri della sicurezza sono sempre subordinati alla verifica da parte della Stazione appaltante del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI da parte dell'Impresa aggiudicataria.

Per appalti pluriennali o che presentino particolari complessità organizzative e logistiche, è facoltà della stazione appaltante, per far fronte ad eventuali oneri imprevisti e imprevedibili al momento della procedura di aggiudicazione, riservare una quota economica che potrà essere inserita nel computo degli oneri per la sicurezza indicati nel capitolato d'appalto.

Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

6.1 Esclusioni

Si precisa che per gli appalti nei quali non si ravvedano rischi da interferenza è possibile escludere l'individuazione degli oneri della sicurezza che risulteranno pari a Euro 0,00 (zero); questa condizione che dovrà essere chiaramente indicata negli atti di gara può verificarsi nei casi sotto citati:

- mera fornitura senza installazione (senza quindi posa in opera o installazione, cioè senza necessità d'impiego di manodopera), tranne casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa (es. consegna materiali e prodotti in luoghi di lavoro particolari);
- servizi per i quali non è prevista l'esecuzione di interventi all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio;
- i lavori o i servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

7 DISPOSIZIONI

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Con riferimento al comma 3 del citato articolo, tali disposizioni non si applicano per i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi presenti nell'espletamento del contratto, e pertanto la ditta aggiudicataria dovrà svolgere direttamente azioni proprie di direzione e sorveglianza. (Vedi cap. 1- Premessa).

A questo fine le ditte aggiudicatarie devono:

- ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- garantire:
 - a) l'identificazione del proprio personale con apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro;
 - b) un contegno eticamente corretto del loro personale dipendente (secondo quanto stabilito dal Codice Etico della Fondazione);
 - c) l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature proprie secondo le norme di buona tecnica;
- impegnarsi ad assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a carico dell'aggiudicatario per la previdenza sociale (INAIL, INPS, ecc.);



Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

 attenersi in generale agli obblighi, ai divieti ed in particolare alle disposizioni riportate nel presente capitolo.²

Infine si ricorda alle imprese appaltatrici o subappaltatrici che il comma 8 bis recita testualmente:

8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro
appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il
personale che svolge la funzione di preposto.

7.1 Cantieri temporanei o mobili

Per lavori che comportino l'apertura di cantieri temporanei o mobili, si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, compresi quindi lo studio preventivo degli aspetti legati alla sicurezza in fase di progettazione, a carico delle figure previste ed il rispetto della stessa normativa in fase di esecuzione.

Il SPP deve essere informato da parte del RUP, in merito all'apertura di cantieri, al fine di poter provvedere ad eventuali adempimenti di competenza. Allo scopo deve disporre di copia della documentazione prevista (capitolati, piani di sicurezza e di coordinamento, elaborati progettuali, crono programmi, ecc.) per poter valutare eventuali aspetti critici per la sicurezza (es. "interferenze") con particolare riferimento alle aree di interfaccia fra cantiere e normali attività della Fondazione.

8 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

Al fine di eliminare eventuali interferenze, nel caso di contratti che prevedono la presenza continuativa di personale di ditte esterne presso le strutture della Fondazione, tra gli operatori dell'impresa appaltatrice deve essere individuato un **responsabile del coordinamento con il committente**, ovvero con altre ditte appaltatrici. Questa necessità viene chiaramente esplicitata nei Capitolati d'Appalto. Il nominativo del suddetto coordinatore va formalizzato oltre che al SPP anche al Dirigente che stipula il contratto di appalto/somministrazione, al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nei casi in cui questa figura è prevista e alla Direzione Medica di Presidio per appalti in cui si prevede una interazione con le attività cliniche o di ricerca.

8.1 Disposizioni generali e disposizioni interne riquardanti la sicurezza sul lavoro

Quanto di seguito descritto è finalizzato a circoscrivere i pericoli potenziali e gli eventuali rischi di interferenze rilevabili nelle attività oggetto della gara d'appalto (vedi anche ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-02). Il personale della ditta aggiudicataria, durante l'espletamento di quanto previsto dal contratto, è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della Fondazione. E' cura di ogni Appaltatore fare osservare scrupolosamente, al proprio personale dipendente tutte le regole aziendali.

² Per un quadro completo delle disposizioni da rispettare, oltre a quelle indicate nel presente documento occorre riferirsi anche ai Capitolati d'Appalto, ai POS ed ai PSC (quando previsti) predisposti per il contratto specifico.



Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni obblighi e divieti:

- prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto ad informare la Fondazione in merito agli eventuali
 rischi propri (intrinseci o derivanti direttamente dalla sua attività) che potrebbero interferire con la
 normale attività lavorativa;
- l'impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprietà della Fondazione è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati dal responsabile della Fondazione che le ha in carico;
- la custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno della Fondazione, è completamente a cura dell'Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze;
- l'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (ad esempio, bombole di gas compressi) dovrà essere preventivamente autorizzata. Il trasporto e l'uso corretto delle attrezzature e dei materiali dovrà rispettare, oltre alle norme vigenti, anche i regolamenti interni della Fondazione;
- l'orario di lavoro dovrà rispettare il normale orario di lavoro della Fondazione. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con il RUP e con il Dirigente della Struttura dove vengono eseguiti i lavori;
- la sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. I conducenti dovranno essere istruiti sulle disposizioni vigenti in materia di circolazione interna e saranno tenuti alla loro rigorosa osservanza;
- all'interno della Fondazione la velocità dei veicoli deve essere moderata (a passo d'uomo o comunque sotto il limite di 10 km/h) a causa della presenza di pedoni e altri veicoli in transito;
- a lavori ultimati la zona interessata dovrà essere lasciata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico della ditta secondo le normative vigenti). Eventuali affossamenti o avvallamenti pericolosi dovranno essere livellati e la pavimentazione ripristinata.

È OBBLIGATORIO

Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche e ai divieti contenuti nei cartelli e negli avvisi ottici e/o acustici.



- Non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- Recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgano in posizioni sopraelevate
- Segnalare le zone interessate da lavori ed i possibili pericoli conseguenti alle attività svolte (pavimenti scivolosi o bagnati, aperture, avvallamenti, scale portatili, cavi, ecc.)
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuali.
- Impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
- Segnalare immediatamente eventuali deficienze de dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo

Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

È VIETATO



- Usare sul luogo di lavoro indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
- Accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai lavori oggetto dell'appalto.
- Introdurre sostanze infiammabili, tossiche o nocive, o comunque pericolose senza preventiva autorizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione.
- Depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati, seminterrati, o aventi il piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiede stradale.
- Usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni diverse da quelle indicate dal costruttore dell'utensile stesso; coerentemente con quanto previsto dall'allegato VI "Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro" comma 6 "Rischi per Energia elettrica" del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature.
- Compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- Compiere lavori usando fiamme libere (o altri mezzi che inducono incendio), fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
- Ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- Compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (es. pulizia, lubrificazione, riparazione, registrazione, ecc.).
- Utilizzare le macchine e/o le apparecchiature per finalità diverse da quelle per le quali sono costruite.
- Transitare sotto carichi sospesi

8.2 Gestione delle emergenze non sanitarie

La Fondazione si è dotata di appositi Piani o Procedure di Emergenza per le proprie sedi predisponendo le misure di prevenzione e protezione necessarie al contenimento dei rischi derivanti dall'eventuale sviluppo di un incendio, o dall'insorgere di altre emergenze.

Con questi documenti sono state individuate le responsabilità e i compiti delle figure coinvolte nell'emergenza non sanitaria. Le situazioni di emergenza non sanitaria considerate sono:

- Incendio
- Black Out Elettrico
- Blocco ascensori o montalettighe
- Allagamento o infiltrazione d'acqua in ambienti particolari
- Terremoto di entità contenuta cedimento, crollo di strutture
- Aggressione Presenza di uno squilibrato/malintenzionato
- Fuga di Gas
- Pericolo di Sotto Ossigenazione
- Minaccia di attentato Presenza di bomba



Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

Per segnalare una situazione di emergenza e attivare le procedure previste, in caso di assenza del personale della Fondazione, occorre chiamare i seguenti numeri raggiungibili anche da telefoni cellulari:

SEDE	TELEFONO INTERNO	TELEFONO ESTERNO O CELLULARE
OSPEDALE Via Venezian 1	4444	02.2390.4444
AMADEOLAB Via Amadeo 42	5555	02.2390.5555
CAMPUS Via Vanzetti 5 — CLI Via Ponzio 44	0112	112



Evitare azioni non autorizzate dalla Squadra Emergenza interna e/o azioni avventate che possano dar luogo a danni a persone o a cose e che possano contribuire alla diffusione del panico tra le persone presenti.

Concordare con la Squadra di Emergenza interna i possibili interventi di supporto.

Per una corretta evacuazione dagli ambienti <u>attenersi</u> a quanto riportato nei Piani di Evacuazione, affissi in tutta la Fondazione in cui si evidenziano i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza oltre all'ubicazione dei mezzi e dei dispositivi antincendio presenti.

Ogni impresa operante deve attenersi alle presenti indicazioni e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall'applicazione del titolo IV (cantieri mobili e temporanei) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. oppure, diversamente, predisporre gli idonei accorgimenti nell'ambito del piano di sicurezza sostitutivo del PSC.

Il Datore di lavoro o il delegato della ditta appaltatrice assicura inoltre che i suoi lavoratori conoscano le informazioni di base quali: la disposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le procedure, i numeri utili e le figure principali della squadra di emergenza.

8.3 Emergenze sanitarie (infortuni/malori)

La Fondazione si è dotata di una serie di procedure per la gestione di malori ed infortuni. Eventuali casi di malore o di infortunio occorsi a lavoratori di ditte appaltatrici dovranno essere segnalati al numero unico dell'emergenza 112 AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) tramite il Personale delle Portinerie della Fondazione (Venezian e Amadeo) e/o personale interno presente (Vanzetti e Ponzio).

Solo per la sede di via Venezian potrà essere attivato l'intervento di un Medico di Guardia della Fondazione per la gestione dei primi soccorsi.

8.4 Rischio Amianto

Con apposita determina in Fondazione è stato individuato un "Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto".

Premettendo che nel corso degli anni, a seguito dell'esecuzione di diversi censimenti e monitoraggi finalizzati ad accertare la presenza di amianto, sono stati realizzati i necessari interventi di bonifica, ad oggi presso la sede di via Venezian 1 la presenza di manufatti in amianto (crisotilo) è circoscritta solo ad alcune pavimentazioni interne nelle 2 condizioni seguenti:

- nelle piastrelle viniliche
- nella colla bituminosa (catramina) utilizzata nella posa



Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

Per la gestione di questo rischio, pur rilevando che le aree interessate si presentano in buono stato di conservazione, ai fini cautelativi si specifica che per le operazioni di deceratura e pulizia della pavimentazione devono essere utilizzate spazzole con basso grado di aggressività fermo restando che vige il divieto di impiego delle attrezzature (lavapavimenti e mono spazzola) "a secco".

Per eventuali necessari approfondimenti si rimanda alla documentazione predisposta in Fondazione e disponibile su richiesta da parte dell'impresa appaltante.

9 COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI INTERFERENZE

9.1 Lavoratori dipendenti della stazione appaltante

Nel caso di appalti (o lavori) che prevedano interferenze con le attività lavorative della Fondazione, in particolare quando siano preventivabili:

- sensibili emissioni di rumore;
- produzioni di odori sgradevoli;
- produzioni di polveri, fumi, ecc.;
- limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro;

la Ditta Appaltatrice dovrà informare il Dirigente della struttura interessata e il RUP della Fondazione.

Questi ultimi supportati dal Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno le necessarie informazioni ai dipendenti della Fondazione in merito agli aspetti di tutela della salute e della sicurezza (ad es. modalità di svolgimento delle lavorazioni, sostanze utilizzate, modalità di accesso, ecc.).

9.2 Lavoratori dipendenti della Fondazione

I lavoratori della Fondazione dovranno sempre <u>rispettare le limitazioni</u> poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. In nessun caso devono rimuovere le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza presente.

<u>IMPORTANTE</u>: qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Dirigente informerà il RUP che dovrà, immediatamente, attivarsi convocando il Rappresentante dell'Impresa, il Servizio Prevenzione e Protezione e, se necessario, il Medico Competente al fine di intraprendere tutte le azioni per limitare i fattori inquinanti.



Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

10 VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E SOPRALLUOGO CONGIUNTO (MOD-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01)

Ad aggiudicazione avvenuta, presso la sede di svolgimento dei lavori appaltati, dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto tra i rappresentanti della Fondazione (Direttore e/o RUP) e Ditta aggiudicataria, allo scopo di:

- informarsi reciprocamente rispetto ai rischi tipici presenti nelle attività di entrambi;
- valutare congiuntamente i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro e alle possibili interferenze tra le attività in fase di appalto;
- decidere su eventuali azioni necessarie per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione conseguenti alla valutazione.

Nell'occasione dovrà essere redatto il verbale di cooperazione coordinamento e sopralluogo congiunto mediante la compilazione dell'apposito modello, allegato al presente documento MOD-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01.

Per i rischi interferenziali vengono definiti tre livelli:

B = Basso M = Medio A = Alto

In merito ai criteri adottati per la valutazione si precisa che:

- per rischi misurabili quantitativamente la valutazione viene direttamente correlata al valore riscontrato nelle analisi ambientali o personali, "dell'inquinante" chimico, fisico o dell'agente biologico (esempi classici: gas anestetici, formalina, xilene, rumore, legionella, temperatura, umidità relativa, ecc.);
- per quanto non misurabile quantitativamente si provvede ad una stima del livello di rischio che considera la correlazione che intercorre tra la probabilità di accadimento dell'evento dannoso e la gravità del danno ipotetico procurato.

Infine, per i rischi derivanti dall'uso di impianti, macchine e attrezzature, oltre alla rispondenza alle norme vigenti e di riferimento, occorre valutare le difformità rispetto a criteri di sicurezza applicabili nelle attività, consentiti dall'aggiornamento delle conoscenze e dalle possibilità offerte dal progresso delle tecnologie utilizzabili.

Si rimanda agli allegati:

ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01 per l'individuazione dei rischi presenti nelle diverse aree della Fondazione

ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-02 per i possibili rischi da interferenze e le eventuali misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a tutte quelle individuate nel DVR e documenti specifici consegnati all'appaltatore

Art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i.

DUVRI-PRELIMINARE-SPP

11 ALLEGATI E LISTA DI DISTRIBUZIONE

11.1 Allegati

- □ ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01: Documento base Rischi derivanti dalle attività presenti presso le sedi della Fondazione
- □ ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-02: "Rischi da interferenze possibili ed eventuali misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a tutte quelle individuate nel DVR e documenti specifici consegnati all'appaltatore"
- □ ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-03- Emergenza COVID-19
- □ ALL-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-04 Misure da attuare negli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per la prevenzione delle possibili patologie infettive collegate alla produzione/diffusione di polvere
- ☐ MOD-DUVRI-PRELIMINARE-SPP-01: Fac-simile di verbale di cooperazione e coordinamento e sopralluogo congiunto da utilizzare per la compilazione

11.2 Lista di distribuzione

Funzione	Copia controllata	Pubblicazione
SPP	Server MCQ	/
s.c. QRM	Y	Server MCQ
Direttore Generale	/	Server SSL \\SHARE2K8SVC\Salute e Sicurezza sul Lavoro
Responsabile Unico del Procedimento		INTranet Aziendale area SPP

La distribuzione in forma controllata avviene attraverso la rete INTranet oppure tramite la cartella di struttura "Vigenti", con informazione a mezzo posta elettronica delle funzioni individuate nella lista di distribuzione dell'avvenuto inserimento o modifica del documento